

In raccordo con le predette innovazioni la struttura del rendiconto, nella parte relativa al conto del bilancio, dovrebbe consentire la rilevazione dei risultati finanziari per funzioni obiettivo, ai fini della valutazione delle politiche regionali di settore, e per unità previsionali di base ai fini della valutazione delle attività amministrative volte al perseguimento degli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficienza ed efficacia ed alle finalità delle principali leggi di spesa.

Si rappresenta, peraltro, che l'attivazione, a latere della contabilità finanziaria, di un sistema di rilevazione del costo dei servizi e delle attività prodotte dall'Amministrazione regionale, potrebbe rappresentare un'ulteriore utile strumento conoscitivo ed informativo, di supporto al controllo interno di gestione previsto dalla precitata L.R. 18/1996, art. 89 e seguenti nonché ai fini dell'attività di verifica svolta dal Nucleo di valutazione di cui all'art. 56 della legge regionale sopra citata sull'attività dei dirigenti.

Quanto sopra risulterebbe altresì complementare alle innovazioni introdotte dalla L.R. 7/1999 in tema di controllo interno di ragioneria, controllo che ha riguardo agli atti, tra l'altro tipologicamente circoscritti dalla legge in esame, e che si svolge secondo il paradigma giuridico-formale della regolarità contabile e/o della legalità.

Modifiche significative sono state altresì apportate alla legge finanziaria. Al fine di rispondere ad un'esigenza di chiarezza e di snellezza per il Consiglio regionale, la legge finanziaria, è divenuta la sede naturale delle determinazioni relative agli stanziamenti di entrata e di spesa, avendo la L.R. 7/1999 ricondotto alla stessa anche tutte le decisioni di spesa prima rimesse alla legge di bilancio.

In secondo luogo, per effetto del disposto dell'art. 3, commi 2 e 3, la legge finanziaria ha definitivamente perduto la sua configurabilità di legge "omnibus" venendosi invece a caratterizzare come documento prettamente finalizzato a disporre la manovra di bilancio per l'esercizio finanziario considerato. Ciò in quanto le precitate norme dispongono sia che le autorizzazioni di spesa per nuovi interventi siano ammissibili limitatamente alle fattispecie già regolate dal quadro di riferimento normativo già vigente, sia che la possibilità di apportare modifiche ed integrazioni resti

circoscritta alle sole disposizioni legislative aventi riflessi finanziari, con il vincolo del rispetto degli obiettivi generali e delle finalità originarie delle singole leggi.

In questa ottica va letta altresì la disposizione introdotta dall'art. 8, commi 91-94 della L.R. 2/2000, che, inserendosi nel tessuto normativo della L.R. 18/1996, dispone che sia la Giunta regionale ad assumere le scelte di gestione delle risorse finanziarie. Una lettura, coerente anche con il principio di grande riforma economico sociale in tema di separazione tra politica e gestione recepito con la L.R. 18/1996, non può che limitare la portata delle "scelte di gestione delle risorse finanziarie", riservate alla Giunta regionale alle sole indicazioni di riparto dei fondi (Deliberazione n. 4/2000 della Sezione del controllo per il Friuli Venezia Giulia).

Ad ogni buon conto la portata innovativa delle modifiche introdotte dalla precitata L.R. 7/1999 sul sistema del bilancio potrà essere verificata, nei suoi aspetti operativi, a decorrere dall'esercizio finanziario 2000.

Tra le disposizioni della precitata L.R. 7/1999 va segnalato altresì l'art. 23, concernente la gestione dei fondi comunitari. Detta disposizione, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse comunitarie e rispettare i vincoli temporali imposti dai regolamenti comunitari, ha incrementato la capacità di programmazione e di gestione degli interventi in questione, introducendo meccanismi di snellimento delle procedure e di accelerazione della spesa.

Il precitato art. 23, di disciplina del "Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario" ha, infatti, da un lato, spostato sulla Giunta regionale, nell'esercizio dell'attività programmatoria, la competenza ad adottare le scelte inerenti l'attuazione dei predetti interventi, (art. 23, comma 4), dall'altro, disposto che le richieste di finanziamento alla U.E. devono trovare già copertura, per la quota di cofinanziamento regionale, nel Fondo predetto, onde evitare difficoltà di reperimento delle risorse e ritardi nell'avvio dei programmi.

Finalizzate all'accelerazione delle procedure di spesa nonché all'ottimizzazione dell'uso delle risorse sono altresì le disposizioni della L.R. 4/99, art. 3, comma 2, integrato dalla L.R.

26/1999, art. 10, che dispongono in ordine alle competenze delle strutture regionali preposte all'attuazione dei programmi comunitari, ai criteri ed ai contenuti dell'attività programmatoria regionale, nonché alla fase di attuazione dei programmi medesimi.

Ulteriore momento di razionalizzazione del sistema sarà rappresentato dalla adozione, già programmata nel Piano regionale di sviluppo per il triennio 1999-2001, di un testo unico che riordini le numerose norme sparse nei vari articolati normativi che negli ultimi anni si sono andate stratificando in materia di procedure comunitarie.

Particolare rilevanza presentano anche la L.R. 19 aprile 1999, n. 8 "Normativa organica del commercio in sede fissa" nonché la L.R. 4 giugno 1999, n. 14 "Disciplina del commercio su aree pubbliche", di attuazione del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 114, meglio conosciuto come "decreto Bersani", che ha fissato i principi di grande riforma economico-sociale in materia di liberalizzazione del commercio.

Alcune disposizioni della precitata L.R. 8/1999, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere d), e) ed f) e l'art. 6, comma 3, di conferimento alla Giunta regionale della potestà regolamentare per la determinazione delle superfici di vendita delle varie tipologie commerciali, sono state rimesse al vaglio della Corte costituzionale dal locale Tribunale amministrativo regionale in ragione della supposta violazione della norma statutaria che limita la potestà regolamentare regionale alla sola esecuzione delle leggi regionali.

Paiono, inoltre, meritevoli di rilievo, le varie disposizioni regionali istitutive di regimi di aiuti alle imprese secondo la disciplina del "de minimis" prevista dalla comunicazione della Commissione europea pubblicata sulla GUCE n. C68 del 6 marzo 1996 e dalla L.R. 1 dicembre 1997, n. 37 "Disciplina degli interventi "de minimis". Per detti interventi, come noto, non vige l'obbligo di notifica alla Commissione europea, previsto dall'art. 88 (ex 93) del Trattato C.E., al fine della valutazione della compatibilità comunitaria degli stessi.

Si citano, al proposito:

L.R.26 aprile 1999, n. 11 "Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali", art. 16, comma 2, che riconduce gli interventi dei Consorzi di garanzia fidi tra piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione, organismo mutualistico per la concessione di garanzie alle PMI quale garante esterno che concorre o sostituisce l'imprenditore nell'attivazione delle garanzie necessarie per l'ottenimento del credito da parte degli intermediari finanziari, alla regola del "de minimis";

L.R. 6 luglio 1999, n. 20 "Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi", art. 16, comma 1 e 8 che prevede la concessione di contributi , secondo la regola del "de minimis", alle piccole e medie imprese che effettuino assunzioni di personale in conformità alla predetta disposizione;

L.R. 13 settembre 1999, n. 25 "Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n.10" art. 3, comma 1 che assegna, in via transitoria per l'anno 1999, al fine di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle imprese minori e per realizzare una forma indiretta di alleggerimento fiscale, finanziamenti alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura da destinare alla concessione di contributi alle imprese minori e a liberi professionisti, che operano nell'ambito del territorio regionale, compensativi delle spese sostenute per la crescita produttiva, gli investimenti e l'occupazione, commisurati all'entità dei versamenti effettuati a titolo di IRAP. Detti contributi sono assegnati, e anche cumulabili con altri contributi previsti dalla normativa vigente, a favore dei soggetti beneficiari, entro i massimi e gli eventuali altri limiti, stabiliti dalla normativa europea, applicando quanto disposto in materia di aiuti "de minimis";

L.R. 13 settembre 1999, n. 25, art.13, comma 16 per il quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese insediate nei territori dei comuni facenti parte

della Comunità montana della Carnia contributi per aiuti agli investimenti nel rispetto del regime degli interventi "de minimis" previsti dalla normativa regionale in conformità alle disposizioni comunitarie;

L.R. 20 aprile 1999, n. 9 "Disposizioni varie in materia di competenza regionale", art.42, poi sostituita dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 28 "Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato", art. 4, prevede che l'Amministrazione regionale assegni finanziamenti alla Finanziaria regionale della cooperazione - FIN.RE.CO. - per interventi finanziari, secondo la regola del "de minimis, a favore delle cooperative iscritte al registro regionale delle cooperative di cui alla L.R. 20 novembre 1982, n. 79, art. 4.

A questo proposito va evidenziato che la novella normativa secondo la quale sembrerebbero essere escluse dagli interventi le sole cooperative edilizie va ragionevolmente letta in combinato disposto con il richiamo fatto dal successivo art. 8 alla disciplina degli interventi "de minimis". Secondo la Comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06, com'è noto, restano esclusi da tale disciplina di favore i settori della costruzione navale, dei trasporti, dell'agricoltura e della pesca.

Ad ogni buon conto, la concessione di aiuti alle imprese secondo la regola del "de minimis" pone la questione del cumulo di interventi a favore della stessa impresa. A questo proposito si segnala che la L.R. 9/1999, art. 46 ha previsto l'istituzione di una banca dati degli aiuti "de minimis" con la finalità di registrare ogni contributo erogato nella predetta forma dall'Amministrazione e da Enti regionali o, in ogni caso, con risorse della Regione. Detta banca dati, ad oggi oggetto di studio ma non ancora operativa, dovrebbe consentire di verificare che il cumulo di diversi aiuti (sovvenzioni o altre forme utilizzate per la concessioni di aiuti, quali i prestiti agevolati e le garanzie sui prestiti), accordati ad uno stesso beneficiario a titolo di aiuto "de minimis" non superi l'importo massima stabilito equivalente a 100.000 ECU in tre anni solari consecutivi.

Sono state emanate altresì, nell'esercizio finanziario considerato, disposizioni di riorganizzazione di alcuni settori dell'ordinamento regionale.

In particolare:

L. R. 13 settembre 1999, n. 26 "Disposizioni particolari per l'attuazione dei progetti comunitari KONVER, Pesca; Obiettivo 2, INTERREG Italia-Slovenia e Italia_Austria: Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 4/1999: Attuazione del regolamento (CE) n. 2064/97 in materia di controlli. Modifiche alla legge regionale 7/1988 in materia di ordinamento ed organizzazione dell'Amministrazione regionale e alla legge regionale 31/1997 in materia di personale della Regione", che ha istituito il "Servizio autonomo per i rapporti internazionali". Al predetto Servizio sono state conferite le attribuzioni, prima intestate alla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, ora Direzione regionale degli affari europei, che attengono al settore dei rapporti internazionali della Regione.

Il frazionamento delle competenze, prima intestate ad un'unica Direzione regionale, desta perplessità quanto alle ricadute sul piano della razionalità dell'organizzazione amministrativa per l'indubbio rischio di duplicazioni e frammentarietà operativa.

Si evidenzia, a questo proposito, anche la L. R. 20 aprile 1999, n. 9, art. 68, che ha previsto la costituzione di una Unità operativa, composta da personale esterno, finalizzata a potenziare gli interventi per l'attuazione dei programmi comunitari, per l'individuazione e l'accesso a nuove iniziative, con compiti di consulenza o assistenza nei rapporti con-gli organi comunitari anche attraverso interventi diretti presso le relative sedi.

Detta Unità operativa, che affianca la Direzione regionale degli affari europei e le Direzioni regionali preposte all'attuazione delle politiche comunitarie, e che svolge, in buona sostanza, funzioni di consulenza ed orientamento dell'attività regionale nella materia in questione pone, infatti, problemi di possibile sovrapposizione di competenze rispetto alla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, ora Direzione regionale degli affari europei, la cui attività già si affianca a quella delle Direzioni regionali direttamente operative.

Va evidenziata altresì la L.R. 31 dicembre 1999, n. 30 "Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli Venezia Giulia", che ha distribuito le competenze in materia tra più enti ed organismi, pubblici (Regione e Province) e privati (Riserve di caccia, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, distretti venatori) prevedendo altresì l'intervento di una serie di strutture con funzioni prevalentemente consultive in settori strettamente contigue.

Si segnala, infine che il legislatore regionale non ha ancora esercitato compiutamente la potestà legislativa primaria allo stesso spettante ex L.C. 23 settembre 1993, n.2 ".

L'emanazione delle norme in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative funzioni rappresenta momento indefettibile per la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali, costituzionalmente riconosciuta dagli articoli 5 e 128 della Costituzione.

Il legislatore regionale, nelle more di un complessivo ed organico riordino del sistema delle autonomie locali, oltre ad aver istituito il comparto unico regionale, comprendente il personale della Regione e degli Enti locali, e aver ridisciplinato il sistema di finanziamento, ha, per il momento, regolato con la L.R. 4/99 art. 1, comma 36, le unioni di comuni, stabilendone organizzazione, funzioni, potestà statutaria e regolamentare nonché le risorse.

Da dati comunicati dall'Amministrazione risulta peraltro attualmente allo studio il progetto di legge relativo al riordino dell'assetto delle autonomie locali regionali.

A conclusione del commento relativo all'attività legislativa sembra opportuno un cenno relativo ad una questione oggetto di rilievo nel corso del 1999 che ha dato poi luogo ad una proposta di modifica di una legge regionale preesistente.

Il problema riguardava degli interventi contributivi nel campo dell'edilizia non residenziale (LL.RR. n. 2/1989, art. 34 - n. 20/1983, art. 7-ter) corrisposti in annualità in percentuale della spesa ammissibile. L'Amministrazione, in considerazione del fatto che una meccanica applicazione del meccanismo legislativo, considerato l'elevato numero di annualità, avrebbe determinato l'erogazione di un contributo superiore al costo reale dell'intervento, aveva stabilito di ridurre al 75%. pur in carenza di una puntuale previsione legislativa in tal senso, la quota di spesa ammissibile

al finanziamento nell'apprezzabile intento di evitare un ingiustificato esborso all'Amministrazione. A seguito dei chiarimenti forniti in conseguenza del rilievo dell'Ufficio di controllo, il provvedimento era stato ammesso al visto non senza evidenziare l'opportunità a fini di chiarezza applicativa di una modifica legislativa. Va segnalato che la Direzione regionale interessata ha comunicato che tale indirizzo applicativo è stato recepito in un disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio regionale.

Il rilievo di tale problematica, collegata alla perdurante vigenza di norme contributive, che seppur non esplicitamente collegate a contratti di mutuo, erano state emanate in periodi caratterizzati dalla vigenza di elevati tassi di interesse, ha indotto l'Ufficio di controllo in sede di istruttoria per il giudizio di parificazione ad interpellare le principali Direzioni interessate all'attività contributiva in merito alla sussistenza di analoghi meccanismi contributivi

Le ipotesi segnalate, degne, forse, di qualche riflessione sono, nel campo dell'istruzione e più in particolare dell'edilizia universitaria, quella del terzo comma dell'art. 33 della L.R. n. 4/1992 e quella dell'art. 14 della L.R. n. 77/1981 e nel campo dei trasporti quella dell'art. 11, lettera c) della L.R. n. 22/1985 (novellato dal terzo comma dell'art. 15 della L.R. n. 3/1988).

5. La gestione del personale

Nel settore del personale l'elemento maggiormente caratterizzante dell'esercizio 1999 è stato certamente costituito dall'intensa attività contrattuale. La Regione, infatti, a seguito del recepimento dei principi di privatizzazione avvenuto con la L.R.n.18/1996, aveva stipulato nel corso del 1998 un solo contratto collettivo per l'area dirigenziale relativo ai due bienni economici 1994-1995 e 1996-1997. Nel 1999 invece l'ARERAN (Agenzia regionale per le relazioni sindacali) ha raggiunto un accordo su ben sette bozze contrattuali certificate tutte positivamente dalla Corte dei conti tranne una.

Il primo contratto, la cui bozza era contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 355 del 5.2.1999, riguardava semplicemente due modifiche all'articolato relativo al trattamento economico dell'area dirigenziale per i bienni 1994-1995 e 1996-1997 già certificato positivamente dalla Corte nel corso del 1998.

La seconda bozza contrattuale contenuta nella delibera di Giunta regionale n. 1449 del 7.5.1999 riguardava invece un documento stralcio contenente il sistema delle relazioni sindacali riferito al quadriennio giuridico 1994-1997 dell'area non dirigenziale.

Oltre a disciplinare il sistema delle relazioni sindacali, il contratto prevedeva anche un meccanismo automatico di riconoscimento della cosiddetta "indennità di vacanza contrattuale". Anche in questo caso, peraltro, risultando la spesa ampiamente coperta e mantenendosi comunque gli incrementi futuri previsti entro il 50% del TIP (tasso di inflazione programmato), la certificazione della Corte è stata positiva.

La terza bozza, contenuta nella deliberazione di Giunta regionale n. 907 del 26.3.1999, riguardava un'appendice al trattamento economico relativo ai bienni 1994-1995 e 1996-1997 relativo all'area non dirigenziale.

Tale appendice prevedeva la corresponsione sia di un istituto premiale per la valorizzazione della capacità dei dipendenti riferito al citato biennio 1996-1997, sia di una indennità da corrispondere quale "una tantum", riferita al biennio 1996-1997, al personale del Corpo forestale.

Trattandosi peraltro di una retribuzione accessoria afferente il biennio contrattuale 1996-1997 e dovendo quindi sommarsi l'incremento da questa derivante a quello già corrisposto per tale biennio contrattuale, al fine di verificarne la compatibilità con il tasso di inflazione programmato, la Corte, in attesa dei dati relativi ai precedenti miglioramenti retributivi non esprimeva un giudizio positivo sotto il profilo della compatibilità economica.

I chiarimenti richiesti venivano in seguito forniti con la deliberazione di Giunta regionale n. 3182 del 15 ottobre 1999 nella quale la Giunta precisava la propria consapevolezza del superamento del limite del tasso di inflazione programmato, ma riteneva nondimeno giustificato il beneficio economico in conseguenza del maggior impegno richiesto al personale a seguito degli accresciuti carichi di lavoro e delle maggiori responsabilità derivanti dal recepimento dei principi di privatizzazione del pubblico impiego. Non esistendo più nel nuovo modello di controllo previsto dal D.L.vo n. 496/1997 la possibilità di una seconda certificazione negativa, la Corte riferiva sulla questione secondo quanto stabilito dalla norma citata al Parlamento e al Consiglio regionale.

In particolare le Sezioni Riunite, nel sottolineare che uno sfondamento di dimensioni considerevoli del TIP per il biennio 1996-1997 (pari al 6,5%) si era già verificato con la corresponsione dell'aumento del trattamento base (pari all'8,9%), evidenziavano che le motivazioni addotte dall'Amministrazione per insistere nella corresponsione del pagamento erano di tipo generico e non ricollegabili ad un effettivo miglioramento della produttività. Veniva, inoltre, richiamata l'attenzione sulla necessità di monitorare una spesa per il personale, già gravata da una retribuzione media di partenza di entità considerevole al fine di evitare che eccessive rigidità di bilancio possano costringere ad una progressiva diminuzione delle risorse da destinare ai fini istituzionali nell'interesse della Comunità amministrata.

Sotto il profilo da ultimo evidenziato riguardante il ragionevole dimensionamento dei costi delle strutture va peraltro rilevato che nei fondi per i rinnovi dei contratti collettivi istituiti con la L.R. n. 18/1996, che pur hanno il pregio di fornire un'evidenza contabile complessiva del costo dei

rinnovi contrattuali, rimangono "congelate" considerevoli giacenze di risorse anche dopo le varie applicazioni contrattuali.

Alla fine dell'esercizio 1999, infatti, sul fondo costituito per la copertura dei contratti del biennio 1998-1999 la cui disponibilità iniziale comprese le somme trasferite era di 20 miliardi residuava dopo l'attuazione dei contratti certificati nel corso del 1999 un ammontare pari a lire 11.745.372.153. Pur tenendo presente che i contratti certificati hanno avuto ad oggetto sotto il profilo finanziario solo indennità di vacanza contrattuale ed acconti sui futuri miglioramenti, la consistenza delle giacenze pare comunque elevata. Inoltre, anche se va tenuto presente che tali somme non vanno in economia in virtù del meccanismo del trasferimento all'esercizio successivo, pare di poter riscontrare una tendenza al sovradimensionamento delle risorse riservate al personale.

Il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro del personale regionale è proseguito poi con la bozza contrattuale, contenuta nella deliberazione di Giunta regionale n. 3044 del 4 ottobre 1999, riguardante la disciplina del quadriennio giuridico 1994-1997 del personale dei livelli. Il contratto relativo ad un quadriennio già scaduto riproduceva nei suoi contenuti prevalentemente istituti già disciplinati in precedenza dalle leggi regionali e non ha quindi portato grosse innovazioni nel trattamento giuridico del personale destinatario.

Le ultime due bozze contrattuali del 1999 assumono un significato particolarmente rilevante in quanto rappresentano la prima applicazione, seppur con effetti molto limitati, del cosiddetto comparto unico regionale. L'art. 127 della L.R. n. 13/1998 ha previsto, infatti, in attuazione della L. Cost. n. 2/1993, l'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale comprendente i dipendenti del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali. L'ambito di applicazione del riferimento ad "altri Enti locali" è stato meglio precisato dalla successiva L.R. n. 25/1999 la quale ha inteso ricomprendere nel comparto unico la sola Comunità collinare del Friuli.

La strategia contrattuale seguita dall'ARERAN è stata quella di corrispondere, nell'avvio del processo di omogeneizzazione dei trattamenti economici del comparto, uguali aumenti, pattuiti

in contratti separati, sia ai dipendenti regionali che a quelli degli Enti locali (Deliberazione di Giunta regionale n. 3062 del 4 ottobre 1999).

Peraltro, il riconoscimento di un aumento contrattuale identico a due diverse aree con retribuzione media di partenza notevolmente diversa (lire 51.385.477 per la Regione e lire 33.855.752 per gli Enti locali) ha fatto sì che l'incremento percentuale risultasse maggiore per l'area con la retribuzione media di partenza più bassa. Conseguentemente l'aumento contrattuale previsto per gli enti locali superava dello 0,28% il tetto del tasso di inflazione programmato previsto per il periodo. Sul contratto, la Corte comunque ha espresso una certificazione positiva subordinata però alla raccomandazione, rivolta agli Enti locali destinatari, a mantenere comunque il tasso tendenziale di variazione medio della spesa per il personale nel 1999 (con possibilità di riassorbimento durante il 2000) entro i limiti del 2,3% così come stabilito nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

Va sottolineato, peraltro, che, probabilmente, proprio in considerazione della difficoltà di omogeneizzazione di aree fruente di trattamenti di base così diversi, il sesto comma dell'art. 127 della L.R. n. 13/1998 ha stabilito che per il quadriennio 1998-2001 l'ARERAN proceda alla definizione di contratti collettivi distinti per il personale della Regione e degli Enti locali.

Sotto il profilo dell'attività istituzionale va positivamente segnalato l'avvio dell'attività del Servizio per il controllo di gestione istituito dalla L.R. n. 18/1996.

L'Amministrazione ha, infatti, comunicato che i cinque consiglieri neoassunti con contratto a tempo determinato per le esigenze del Servizio hanno partecipato ad un corso di formazione volto a fornire i concetti fondamentali dell'economia aziendale, della contabilità finanziaria ed economica, oltre alle tematiche specifiche riferite al controllo di gestione: analisi dei bilanci, pianificazione finanziaria e budget, contabilità analitica per centri di costo.

Inoltre, i principali lavori del Servizio segnalati per l'esercizio 1999 riguardano:

- Conto annuale 1998

L'incarico ha richiesto lo scarico di informazioni degli archivi informatici della gestione giuridica ed economica del personale regionale. Per l'edizione 1999 si conta di poter riscontrare, sia il personale in servizio al 31 dicembre 1999 che gli oneri per il personale, con dati esterni a tale scopo forniti da Ragioneria generale e Servizio Organizzazione e metodi.

- Mappatura delle competenze

Il lavoro è stato impostato sia con la finalità di avviare la conoscenza delle competenze previste dalla legge regionale sull'ordinamento delle strutture, sia per classificare le stesse, sotto il profilo funzionale ed operativo, allo scopo di individuare gruppi omogenei di funzioni. La mappa andrà aggiornata sia con le successive modificazioni della L.R. n. 7/1988 sia integrata con le competenze previste da leggi di settore.

- Personale regionale in servizio nel 1998. Prime elaborazioni

Il documento è stato elaborato sulla base dei dati acquisiti per la costruzione del Conto annuale 1998; la pubblicazione, oltre all'obiettivo informativo, ha avuto lo scopo di far acquisire una metodologia tecnica di elaborazione dati in ambiente Excel. La pubblicazione non è stata diffusa.

- Rapporto 1998 del personale regionale

Sulla base di analoghe pubblicazioni curate da varie Regioni, è stata predisposta una pubblicazione sul personale in servizio nel corso del 1998; considerato il carattere informativo del lavoro, si è ritenuto di dare particolare spazio alla rappresentazione grafica dei fenomeni. L'obiettivo sarebbe quello di predisporre - a regime - tale rapporto entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento.

- Rapporto 1998 del personale regionale. Fasce di anzianità

Il lavoro si propone di monitorare il personale regionale in età pensionabile. La pubblicazione non è stata diffusa.

- Indici di bilancio

E' in tale campo che, a livello delle altre Regioni, è prevalentemente sviluppata l'attività di controllo interno. Nell'attesa di disporre di dati periodici di dettaglio, sono stati elaborati gli indici a livello di aggregati ricavabili dai rendiconti. L'analisi, estesa agli esercizi 1996-1997-1998, è stata un'utile esperienza di elaborazione informatica di dati contabili e delle relative rappresentazioni grafiche.

- Progetto di un sistema di controllo di gestione

Il progetto è stato illustrato ai Direttori regionali, ai loro rappresentanti, nel workshop del 6 luglio 1999, nel corso del quale si sono affrontate le tematiche del controllo di gestione; in tale ambito sono stati individuati i seguenti obiettivi:

- programmazione di un foglio elettronico per stimare, per ciascun Servizio regionale, il costo della struttura da confrontare con l'attività svolta nell'ambito dello stesso;
- individuazione dei "clienti" del Servizio, sia interni che esterni, e verifica del grado di soddisfazione degli stessi;
- individuazione degli eventuali "punti di debolezza" del Servizio e delle possibili azioni correttive.

Per quanto attiene gli interventi di formazione del personale, va segnalato che gli stessi hanno riguardato sia iniziative formative già esistenti sul mercato, sia iniziative organizzate in proprio dalla Regione.

I partecipanti ammontano complessivamente a 1051 unità, cioè più di un terzo dell'organico (745 inviati a corsi a pagamento o organizzati autonomamente e 306 inviati a corsi gratuiti). La spesa complessiva è stata di lire 655.113.000.

La situazione della mobilità verticale interna del personale comunicata dall'Amministrazione evidenzia un buon grado di completamento delle procedure concorsuali per merito comparativo previste dalla L.R. n. 11/1990. L'ultimo scrutinio avrebbe dovuto infatti concludersi entro il 30 giugno 2000.

Da quanto comunicato dall'Amministrazione emerge comunque che, per quanto concerne le ulteriori procedure di mobilità verticale interna previste dalla vigente legislazione regionale, la cui attuazione è comunque subordinata alla conclusione delle procedure di cui alla L.R. n. 11/90, la Giunta regionale avrebbe recentemente approvato un disegno di legge recante "Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici" il quale, introducendo forme semplificate di passaggio alla qualifica superiore, intenderebbe chiudere definitivamente tutte le situazioni pregresse per giungere rapidamente all'applicazione, a regime, delle discipline previste dalla L.R. n. 18/1996 in materia di avanzamenti di carriera del personale regionale.

Detto disegno di legge prevederebbe altresì l'inquadramento di tutto il personale regionale, con decorrenza 2 gennaio 2001, in quattro nuove qualifiche funzionali che andrebbero a sostituire, in taluni casi accorpendole, le precedenti otto.

All'interno di ciascuna di dette qualifiche funzionali, ad eccezione di quella dirigenziale, il personale regionale verrebbe inquadrato in otto distinte posizioni di professionalità, con trattamenti economici differenziati in base a criteri quali l'anzianità e il titolo di studio posseduto.

Sul punto non può non essere espressa qualche perplessità circa l'efficacia delle soluzioni prospettate sulla complessa problematica inerente la gestione del personale dell'Ente. Se infatti i provvedimenti sopracitati non introdurranno una positiva concorrenzialità volta ad individuare e premiare i soggetti più capaci nell'interesse dell'Ente, ma si ridurrà a uno slittamento indiscriminato a livelli superiori di buona parte del personale, sarà ragionevolmente difficile realizzare quella svolta culturale del personale necessaria al processo di trasformazione dell'Ente. Il rischio, infatti, è che nel mancato collegamento tra miglioramento retributivo e miglioramento produttivo l'obiettivo della conquista di posizioni più favorevoli senza la necessità di superare un concorso ancorché risolvere i problemi esistenti alimenti, invece, ulteriori tensioni interne. Tanto più in un momento in cui, essendo la dialettica contrattuale ancorata al perseguimento del comparto unico, un inquadramento in qualifica superiore potrebbe costituire un utile surrogato di un aumento contrattuale.

Un rapido cenno va fatto ancora in relazione all'attività del Fondo Sociale istituito a favore dei dipendenti regionali. Nel corso del 1999 a fronte di un ammontare di riscossioni pari a lire 6.584.241.720 sono stati effettuati pagamenti per:

- sussidi assistenziali	lire 1.713.170.114
- borse di studio	lire 465.600.000
- prestiti	lire 513.800.000
- mutui edilizi	lire 2.502.500.000
- compensi ai Revisori dei Conti	lire 14.036.151
- oneri imposte IRPEG-ILOR su interessi prestiti e mutui edilizi e oneri fiscalista	lire 367.200

Per quanto riguarda l'organico definito in 3969 unità vi è stato un seppur lieve aumento del grado di copertura da 2975 unità del 1998 a 2990 del 1999. Un non consistente aumento si realizza anche per il numero di unità a tempo determinato passato da 248 a 261. Il numero dei dipendenti in part-time è passato da 126 a 190.

Il grado di flessibilità interna infine appare contenuto, in quanto nel corso del 1999 sono stati adottati 39 trasferimenti per esigenze di servizio contro 47 trasferimenti a domanda.